

Memo
~~46200/09~~



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, comma 4, d.lg. n. 196 del 2003 è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei delitti relativi alla prostituzione e alla pornografia minorile e alla materia sessuale o può desumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/11/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. NICOLA MILO
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. GIORGIO FIDELBO

- Presidente - SENTENZA
N. *1865*
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 26423/2007
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) A.C. N. IL

avverso la sentenza n. 142/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/03/2007

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Selvaggi*
che ha concluso per *il ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



Ritenuto in fatto

1. Avverso la sentenza con cui in data 7.3.2007 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna inflitta a C.A. dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 570.2 n. 2 c.p. - fatto contestato con consumazione dal febbraio 1995 in permanenza attuale - ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore, con i seguenti motivi:

- violazione di legge in relazione all'art. 570 c.p., perché i Giudici del merito non avrebbero distinto tra il far venir meno i mezzi di sussistenza e l'inadempimento dell'assegno stabilito dal giudice civile; qui sarebbe poi mancato lo stato di bisogno, perché ai bisogni dei figli aveva provveduto la madre; la Corte avrebbe ignorato il precario stato economico in cui avrebbe versato l'imputato; la vera motivazione della decisione della Corte distrettuale sarebbe in un poco edificante spirito di corpo, rilevabile nel passaggio argomentativo dove si parla di più assoluto disprezzo per le decisioni dei giudici a vario titolo intervenuti nella vicenda;

- mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606.1 lett. D c.p.p., perché nessuna indagine sarebbe stata effettuata sulla capacità reddituale del ricorrente, anche non esaminando i testi indicati dalla difesa sul punto;

- violazione di legge e vizi motivazionali nel diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena: il giudizio prognostico negativo sarebbe arbitrario perché incoerente con l'incensuratezza, l'intrapreso percorso di mediazione familiare e il versamento di 400 euro mensili;

- violazione di legge nell'applicazione degli artt. 53, 58 e 59 legge 689/1981, perché l'aspetto prognostico sarebbe estraneo ai criteri legali per la valutazione della sostituibilità della pena detentiva, tale non potendo essere il richiamo all'art. 133 c.p. operato dall'art. 58 legge citata;

- violazione dell'art. 474 c.p.c., per l'avvenuta duplicazione del titolo esecutivo rispetto al medesimo credito: per il ricorrente il rinvio alla sede esecutiva costituirebbe

↑

omessa pronuncia e violazione del principio di economia processuale;

- sospensione dell'esecutorietà della provvisoria concessa alla parte civile costituita. - non motivata la richiesta in ordine alla sussistenza dei requisiti ex 612 cpp

Considerato in diritto

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è in realtà una sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio sui punti della sussistenza dello stato di bisogno e dell'asserita incapacità incolpevole a fornire i mezzi di sussistenza, non consentita in questa sede di legittimità a fronte di un'articolata argomentazione della Corte distrettuale, coerente ai dati probatori esposti (basti il richiamo alle spese sostenute dall'imputato per vacanze anche offerte ad amici) e conforme all'insegnamento di questa Corte (del tutto erronea in diritto è l'affermazione del ricorrente secondo cui avendo provveduto la madre ai bisogni quotidiani dei figli non sarebbe sussistito alcuno stato di bisogno).

In particolare, è 'naturale' lo stato di bisogno del minore che non abbia fonti di reddito proprie e che quindi è 'rimesso' necessariamente al sostegno di altri da sé. Tale situazione obbliga, per specifica disposizione costituzionale (art. 30) e di legge ordinaria (art. 147 c.c.), ciascuno dei due genitori a provvedere ad assicurare quella disponibilità continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze che il minore non può da solo superare. Tale obbligo è finalizzato intrinsecamente a garantire la *tranquillità* della quotidiana esistenza sotto il profilo della sicura disponibilità delle risorse minime per il sostentamento (aspetto tutt'altro che irrilevante anche sotto il profilo psicologico del minore) e non è nella disponibilità del singolo genitore. Per questo la supplenza dell'altro genitore, o di soggetti comunque terzi rispetto al genitore obbligato (salvo che essi intervengano specificamente per surrogare quest'ultimo, in accordo con lo stesso), a fronte di una norma incriminatrice specifica quale quella di cui al capoverso n. 2 dell'art. 570 c.p. - norma che

3

come ricordato tutela un bene giuridico di immediata previsione costituzionale - non può costituire esimente. Anzi, l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata della 'sussistenza' del minore, o quantomeno con la contribuzione autonoma ma in accordo con quello (il che spiega l'inidoneità di contributi economici materiali che pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore non siano armonici al coordinamento permanente delle sue esigenze primarie: si pensi - proprio con riferimento al caso specifico come ricostruito dai giudici di merito - a spese voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore, da parte del genitore non affidatario, quando prima il singolo genitore non abbia provveduto a concorrere direttamente ad assicurare, con continuità e certezza, il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto, alloggio confortevole, scuola, sanità).

Il secondo motivo è infondato. Risulta dagli atti del processo di primo grado (che la Corte di cassazione può conoscere in quanto giudice del fatto in ordine alle questioni procedurali) che il Tribunale aveva ammesso solo alcuni dei testi indicati dalle parti, anche dall'imputato, riservando ulteriore decisione all'esito dell'istruttoria; nel corso del dibattimento di primo grado è stato anche esaminato un teste ammesso ex art. 507 c.p.p.. All'udienza del 22 settembre 2003 il Giudice ha invitato le parti a concludere, ritenendo il processo sufficientemente istruito e con ciò sciogliendo la riserva originaria, senza che alcuna opposizione od ulteriore istanza fosse contestualmente proposta dall'odierno ricorrente. Il motivo d'appello sul punto, poi (è contenuto nella prima pagina dell'atto), era ed è del tutto inammissibile per genericità, laddove è solo dedotto che "anche tutti gli altri testimoni di cui la difesa aveva richiesto l'audizione ben avrebbero potuto illustrare al Giudice come in realtà il sig. A. [] non sia mai venuto meno ai propri obblighi di genitore... e come anzi si sia dimostrato padre attento ai bisogni - economici e non - della figlia minore".

9

Il terzo motivo è infondato. E' assorbente la considerazione che nel fascicolo processuale d'appello non sono entrati i documenti cui si richiama genericamente il ricorso odierno, che in ogni caso sono richiamati, insieme all'incensuratezza, per sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede di legittimità.

Il quarto motivo è infondato. La motivazione relativa al punto della decisione afferente l'eventuale applicazione di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 ss. Legge 689/81 va apprezzata nel complesso delle argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio come deliberato dal primo Giudice. Si tratta di una complessiva valutazione discrezionale, svolta con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., che afferma l'adeguatezza della pena come irrogata - per entità e specie - ad assicurare la 'risocializzazione retributiva' propria della sanzione.

Infondato è anche il quinto motivo: la problematica dell'eventuale pluralità di titoli esecutivi riguarda infatti la sola sede civile, quando l'ipotizzato secondo titolo sia attivato per ottenere impropriamente la soddisfazione di un credito per il cui adempimento coattivo già si è agito o si sta agendo. Ed invero, una pronuncia sul punto in questa sede nel senso sollecitato dal ricorrente si risolverebbe in una preclusa e surrettizia rivisitazione del diverso e tardivo tema della legittimazione alla costituzione di parte civile.

Il rigetto del ricorso assorbe l'ultima richiesta, comunque priva di specifica argomentazione a sostegno.

P. q. m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4/ 11/ 2009.

Il Consigliere estensore

Carlo Citterio

Carlo Citterio

Il Presidente

Antonio Andreola

Antonio Andreola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 DIC 2009